

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06495860824

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA N. 12985/2022
DELLA SEZ. TERZA BIS DEL TAR LAZIO – ROMA
NEL GIUDIZIO ISCRITTO *SUB* R.G. N. 9375/2022

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; tel. 0917794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; tel. 0917794561) e Tiziana De Pasquale (C.F. DPSTZN82L60G273Q – tizianadepasquale@pec.it; tel. 0917794561), in qualità di difensori della Sig.ra **Italiano Chiara**, in base all'ordinanza n. 5510, resa dalla Sezione Terza Bis del TAR Lazio - Roma nel giudizio iscritto *sub*. R.g. n. 9375/2022, in forza della quale è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione

AVVISANO CHE

- l'Autorità adita nel giudizio in parola è il **TAR Lazio, Roma, Sez. Terza Bis**;
- il ricorso è stato iscritto *sub*. **R.g. n. 9375/2022**;
- il ricorso, proposto dalla Sig.ra Chiara Italiano contro il **Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'U.S.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria**, in persona dei rispettivi Ministri e legali rappresentanti *p.t.*, **et al.** ha ad oggetto l'impugnazione dei seguenti atti:
 - dell'elenco dei candidati ammessi alle successive prove
 - dell'esito della prova scritta del «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23», sostenuta da parte ricorrente in data 21 marzo 2022, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio pari a 68/100, inferiore a quello legittimamente spettante;
 - del punteggio numerico, pari a 68/100, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;

- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 5, 11 e 41, redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 5.01.2022;
- del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti n. 5,11 e 41 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta richiesti con istanza di accesso agli atti;
- ove esistente e per quanto di ragione, del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale, richiesto con istanza di accesso agli atti;
- ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati:

1. Erroneità della formulazione dei quesiti nn. 5, 11 e 41 del questionario della ricorrente e della conseguente attribuzione del punteggio - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 34 e 97, comma 2, Cost. – eccesso di potere per arbitrarietà e irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa - difetto dei presupposti di fatto e di diritto.

Nelle procedure concorsuali, volte alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere assicurata la somministrazione di una prova che consenta ai candidati di riconoscere **un'unica e inequivocabile soluzione** tra le diverse risposte presenti. In riferimento ai quesiti nn. 5, 11 e 41 è proprio quello che si è verificato. Nel dettaglio si sottolinea quanto segue:

- In relazione al primo quesito contestato, nella fattispecie la domanda n. 5, il vizio rilevato è proprio quello della presenza tra le alternative di risposta fornite dall'Amministrazione resistente di più risposte corrette. Infatti, nello specifico, sia la risposta a), del ricorrente, che la risposta c), dell'Amministrazione

resistente, appaiono corrette in quanto entrambe fanno riferimento a romanzi avente come tema centrale la guerra partigiana.

- Inerentemente al quesito n. 11 si chiedeva quale fosse nella citazione della IV stanza della canzone di Francesco Petrarca Chiare “*Fresche e dolci acque*” il verso, tra quelli indicati nel quesito, che costituisse l’inizio della sirima. L’Amministrazione ministeriale ha ritenuto la risposta di parte ricorrente, lett. d) “*Qual fior cadea sul lembo*”, errata. Può dirsi invece, richiamando a sostegno della tesi del ricorrente il parere di numerosi esperti come Professore Massimo Arcangeli (*Ordinario di linguistica italiana presso il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali dell’Università degli Studi di Cagliari*), che in realtà tra le differenti alternative si possono riscontrare plurime risposte corrette tra cui quella individuata nella prova d’esame dalla Sig.ra Italiano.
- In merito invece al quesito n.41 si deve ritenere che l’unica risposta corretta, tra le diverse alternative fornite, è proprio quella individuata da parte ricorrente. Il quesito chiedeva quale funzione avesse “ebbene” nella frase “*“Gli avevo chiesto se poteva farmi un favore, ebbene ha rifiutato”*”. L’amministrazione resistente ha indicato come risposta esatta la lett. b) ritenendo che “ebbene” nella frase in esame svolga la funzione conclusiva. In realtà, in base al parere di diversi esperti può dirsi che la funzione rivestita dalla congiunzione “ebbene” sia avversativa ed emerge in quanto viene utilizzata per segnalare una decisione o una circostanza contrarie all’aspettative.

2. eccesso di potere per illogicità e disparità di trattamento – eccesso di potere per contraddittorietà dell’agere amministrativo

Gli atti impugnati, tuttavia, sono illegittimi anche sotto altri aspetti.

In primis, la preclusione di accedere alle graduatorie di interesse della ricorrente nel caso di specie si presenta affetta da illogicità e disparità di trattamento, ed è pertanto manifestamente ingiusta.

E invero, la previsione della necessità di un provvedimento di riconoscimento del titolo conseguito all’estero all’interno degli atti impugnati realizza inequivocabilmente una ingiustificata disparità di trattamento tra i candidati che hanno avuto modo di partecipare con riserva alle procedure di inserimento nelle GPS indette dall’O.M. 60/2020 e dal Decreto 858/2020 e pertanto abilitati ed ammessi all’inserimento con riserva nella prima fascia delle medesime graduatorie, e i candidati, come parte ricorrente, che non hanno avuto la possibilità oggettiva di partecipare alle procedure di inserimento nelle GPS del 2020 entro la scadenza del termine per la presentazione della domanda e avevano interesse ad

usufruire della possibilità di inserirsi negli elenchi aggiuntivi relativi alla procedura indetta con il D.M. 51/2021.

In secundis l'agere amministrativo sotteso agli atti impugnati è illegittimo anche per la sua **contraddittorietà** e per la **disparità di trattamento** che parte ricorrente ha subito rispetto ai docenti che hanno partecipato alla medesima procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle GPS per altri ambiti territoriali, quale ad esempio quello di Roma. Tale Amministrazione, infatti, ha legittimamente e correttamente ammesso in graduatoria i docenti nella medesima situazione di parte ricorrente, senza procedere a nessuna espunzione illegittima.

Alla luce delle superiori argomentazioni è stato richiesto al T.A.R. Lazio - Roma:

- **in via cautelare**, sospendere i provvedimenti meglio individuati in epigrafe e, per l'effetto, adottare qualsiasi misura cautelare che permetta al ricorrente di ottenere il bene della vita richiesto, consistente nel reinserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS di Biella e all'adozione di ogni provvedimento conseguenziale;
- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con condanna dell'Amministrazione al reinserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi delle GPS di proprio interesse e all'adozione di ogni provvedimento conseguenziale;

L'odierna ricorrente ha poi presentato ricorso per motivi aggiunti; tale nuovo procedimento è stato giustificato dalla necessità di impugnare nuovi atti, successivi rispetto a quelli precedentemente gravati, lesivi della posizione della ricorrente per le medesime motivazioni già esposte con il ricorso introduttivo.

In particolare, si fa riferimento a:

- della graduatoria di merito dei vincitori del “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23*” per la classe di concorso **A022 – Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado**, di cui al decreto prot. n. m_pi.AOODRLI.REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI.R.0001001 del 5 luglio 2022 dell'U.S.R. per la Liguria, Direzione Generale, nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o conseguenziale dal quale sia potuto derivare pregiudizio alla ricorrente e allo stato non conosciuto.

AVVISANO INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito con ordinanza cautelare n. 12985 è stata disposta «... *in considerazione dell'elevato numero di controinteressati, l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami*».

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.g. n. 9375/2022) nella sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della sottosezione “TAR Lazio - Roma” della sezione “TAR”;

COMUNICANO INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso e l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, Roma, Sez. Terza Bis n. 12985/2022 che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami.

Roma, 3 febbraio 2023

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale